



ALLEGATO D

CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO DI RILIEVO, ISPEZIONE PERIODICA, MESSA A NORMA, RIPRISTINO, DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ, GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE NELLE AREE VERDI PUBBLICHE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SPOLETO - CIG. 8322023E9E

PARTE GENERALE

- Capo A -

ART. A/1 - Oggetto del contratto

1. La gara ha per oggetto l'esecuzione di tutti i servizi e delle forniture occorrenti per ispezione periodica, messa a norma, ripristino, dichiarazione di conformità e manutenzione delle attrezzature ludiche nelle aree verdi pubbliche di proprietà del Comune di Spoleto elencate nell'allegato A da svolgersi nei modi, nelle periodicità e nelle quantità dettagliatamente specificati nei seguenti articoli, per un numero di strutture ludiche di circa 95 distribuite in 25 aree verdi pubbliche.
2. Le indicazioni contenute nell'allegato A nel corso dell'affidamento, possono subire modifiche da incidere in maggiorazione e in diminuzione del numero complessivo a seguito di nuove acquisizioni al patrimonio, cessioni, variazioni d'uso, diversa organizzazione del servizio decisa dal Comune, ecc..
Ogni eventuale modifica al contratto durante il periodo di efficacia è regolata dall'art. 106 del codice dei contratti. In particolare, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del codice dei contratti, verificandone la necessità, il Comune si riserva la facoltà di cui sopra chiedendo l'esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Qualora si rendesse necessario un aumento o diminuzione delle prestazioni, ai fini della determinazione del corrispettivo verrà calcolato l'importo unitario per struttura ludica, dato dall'importo contrattuale diviso il numero di strutture ludiche indicate nel " allegato A".
3. Sono compresi nell'appalto gli interventi urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità che l'Appaltatore si impegna ad eseguire alle condizioni stabilite nel presente capitolato.
4. Le attività oggetto di affidamento dovranno essere eseguite tenendo conto delle tecniche più idonee per mantenere le strutture ludiche in perfetto stato di decoro e per garantire la massima pulizia e sicurezza. Gli interventi dovranno altresì essere eseguiti tenendo conto delle tecniche più idonee per mantenere le attrezzature in perfetto stato e fruibilità e nel rispetto della più aggiornata versione delle norme UNI EN 1076 e 1177
5. Il servizio dovrà essere eseguito dall'Appaltatore in qualsiasi località o frazione del Comune di Spoleto senza che l'Appaltatore stesso possa avanzare pretese per trasferte, per il trasporto di attrezzature, ed altre indennità di qualsiasi genere.

ART. A/2 - Disposizioni generali

1. L'Aggiudicatario, partecipando alla gara e presentando la propria offerta, accetta tutto quanto disciplinato nel presente capitolato prestazionale e negli altri documenti da esso richiamati e citati obbligandosi ad osservarli in ogni loro parte, e dichiara di aver preso conoscenza dei luoghi in cui devono essere eseguite le attività e di avere considerato tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che possono avere influito nella determinazione dell'offerta, giudicandola remunerativa e di sua convenienza. I servizi oggetto di affidamento dovranno inoltre essere prestati in conformità e come migliorati dalla propria offerta tecnica.

ART. A/3 – Durata del contratto

1. Il contratto di appalto avrà la durata di due anni (24 mesi) a decorrere dalla data di stipula dello stesso ovvero dalla data di comunicazione di avvio del servizio a seguito dell'aggiudicazione, in pendenza della stipula del contratto.
2. Il Comune di Spoleto si riserva la facoltà di cui all'art. 106 comma 11, ovvero prorogare il contratto per un periodo massimo di sei mesi, e comunque per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

- Capo B - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. B/1 - Osservanza delle disposizioni legislative vigenti

1. L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente alla esatta osservanza delle norme vigenti in materia ed in particolare:

- del D. L.gs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
- delle norme in materia di sicurezza sul lavoro applicabili in materia;
- delle norme vigenti circa l'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori e la prevenzione infortunio, la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- delle norme vigenti sulle assunzioni obbligatorie;
- delle norme e regolamenti vigenti sulla disciplina della circolazione stradale e sulla tutela e conservazione del suolo pubblico;
- delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa;
- della più aggiornata versione delle normative UNI EN 1176 UNI EN 1177
- delle norme in materia di sicurezza degli impianti.

2. L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore o per la zona nella quale si svolgono i servizi. E' altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto ai sensi di quanto disposto dall'art. 105, comma 8.

3. Il Comune di Spoleto verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell'Appaltatore e delle eventuali imprese subappaltatrici con le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative. In caso di inadempienza il Comune di Spoleto si impegna ad attivare tempestivamente gli interventi sostitutivi previsti all'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016. Inoltre l'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente al Comune di Spoleto ogni eventuale variazione dei dati riportati nelle visure camerali proprie e delle eventuali loro imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la stipula del contratto relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'impresa alla stazione appaltante e alla Direzione

dell'esecuzione (D.E.).

Art. B/2 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto che sarà stipulato tra l'Appaltatore ed il Comune, il presente Capitolato prestazionale così come migliorato dall'offerta tecnica presentata dall'Aggiudicatario, ed i relativi allegati.

Art. B/3 - Spese ed obblighi

- 1 I materiali di risulta provenienti dalle lavorazioni e dai servizi oggetto dell'appalto, qualora non più riutilizzabili, diventano di proprietà dell'Aggiudicatario che dovrà provvedere al loro corretto smaltimento presso centri di conferimento autorizzati o riuso nel rispetto della normativa vigente: i costi di smaltimento dei materiali di risulta sono a carico dell'aggiudicatario.
- 2 E' onere dell'aggiudicatario la definizione e l'attuazione delle modalità organizzative del servizio anche con riferimento alle strutture, depositi o piazzali per il ricovero dei mezzi e stoccaggio dei materiali da utilizzarsi sia per il pronto intervento che per tutte le attività previste dal presente capitolato. Detta organizzazione deve essere tale da garantire il corretto svolgimento dei servizi oggetto di affidamento sia in termini qualitativi che di rispetto delle tempistiche di intervento.
- 3 L'Appaltatore dovrà individuare e comunicare, in fase di presentazione dell'offerta, e per per tutta la durata del contratto:
 - 1.1 un Responsabile organizzativo delle attività previste dal presente capitolato (di seguito R.O.). Questo deve essere un tecnico presente nell'organico dell'appaltatore e in possesso almeno di un diploma di scuola superiore parlare e scrivere correntemente e in lingua italiana;
 - 1.2 un Responsabile delle ispezioni delle strutture ludiche (di seguito R.I) abilitato con riferimento ai più recenti aggiornamenti delle norme di riferimento UNI EN 1176 e 1177: abilitazione conseguita superando un corso TÜV (o certificazione equivalente) e con comprovata esperienza. Tale figura dovrà svolgere la sua funzione in piena autonomia e dovrà firmare, assumendosi ogni conseguente responsabilità, tutte le ispezioni trimestrali e annuali nonché le dichiarazioni di conformità.
 - 1.3 le figure di cui ai punti precedenti 1.1 e 1.2 NON possono essere individuate nella stessa persona.

Art. B/4 - Decreto Legislativo 81/2008

1. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
2. L'Appaltatore deve ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti idonei e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
3. L'Appaltatore deve comunicare al momento della sottoscrizione del contratto il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

Art. B/5 - Consegna delle strutture ludiche

1. La consegna delle strutture ludiche oggetto del presente capitolato viene effettuata a seguito di formale atto di aggiudicazione.
2. Le attività oggetto di affidamento devono essere avviate entro ed non oltre 10 giorni dalla data di

comunicazione di avvio del servizio, a seguito di aggiudicazione. Oltre tale termine la stazione appaltante procederà all'applicazione delle penali di cui al successivo art. B/10 1.1. Trascorsi ulteriori 5 giorni da tale termine senza che l'Aggiudicatario abbia avviato il servizio per cause ad egli imputabili, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e conseguentemente all'incameramento della cauzione definitiva ed al risarcimento degli eventuali danni subiti.

3. Se l'Appaltatore non produrrà quanto necessario per la stipulazione del contratto nel termine prestabilito, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione, con incameramento della cauzione provvisoria.

4. Tutte le strutture ludiche prese in consegna dovranno essere restituite dall'appaltatore alla Stazione appaltante in condizioni almeno pari a quelle in cui sono state consegnate salvo l'ordinaria usura; in caso di rilevate mancanze queste saranno oggetto di stima da parte della Stazione appaltante in contraddittorio con l'Appaltatore.

5. Entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di aggiudicazione l'Aggiudicatario dovrà, nell'ambito delle attività e verifiche di cui al successivo Art. C/4, verificare eventuali inefficienze, guasti, difformità o rotture e di questa verifica dare evidente riscontro nella relazione da produrre alla D.E. Tutte le inefficienze, guasti, difformità o rotture riscontrate dall'Aggiudicatario che non verranno formalmente comunicate alla D.E. e chiaramente descritte e inserite in tale relazione di verifica iniziale, saranno attribuite all'Aggiudicatario con oneri di ripristino a suo carico e attribuzione al medesimo di ogni eventuale responsabilità.

6. La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere all'Appaltatore l'avvio della prestazione, a seguito dell'aggiudicazione, sotto le riserve di legge, in pendenza della stipula del contratto.

Art. B/6 - Importo posto a base di gara

1. L'importo posto a base di gara, per la durata contrattuale pari a 24 mesi, ammonta ad euro € 60.00,00 (sessantamila/00) oltre IVA ai sensi di legge, di cui euro 1.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

2. Il suddetto importo, al netto della percentuale di ribasso offerta, deve intendersi comprensivo di tutte le spese ed oneri necessari per rendere il servizio oggetto di affidamento.

3. Ai soli fini di cui all'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara di cui al precedente punto 1 comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato essere pari al 40 % dell'importo posto a base di gara.

Art. B/7 - Condizioni di pagamento

1. Il corrispettivo contrattuale, dato dall'importo posto a base di gara al netto della percentuale di ribasso offerta, oltre l'IVA ai sensi di legge, sarà erogato in rate bimestrali posticipate di pari importo.

2. Il pagamento dei corrispettivi, fatta salva l'attestazione della regolarità della prestazione e la verifica della correttezza contributiva (DURC) da parte della D.E., sarà effettuato a mezzo bonifico bancario entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

Art. B/8 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Nell'ambito del presente appalto l'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. A tal fine, a pena della nullità assoluta del futuro contratto, l'Appaltatore dovrà comunicare all'Ente, per le

transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati.

3. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sul predetto conto corrente dedicato, con espressa indicazione del CIG.

4. L'Appaltatore si impegna a trasmettere alla stazione appaltante i contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti a qualsiasi titolo interessate ai servizi affidati, nei quali dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata normativa.

5. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in argomento costituisce causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010.

Art. B/9 - Direzione dell'Esecuzione

La stazione appaltante si riserva la facoltà di monitorare la qualità e quantità delle attività mediante sopralluoghi specifici al fine di controllare che il servizio previsto nel presente capitolato sia eseguito nel tempo e nei modi prescritti segnalando per iscritto eventuali inadempienze o irregolarità riscontrate.

In particolare la Direzione dell'Esecuzione del contratto (in breve D.E.) è affidata alla Direzione Ambiente e Turismo del Comune di Spoleto che controlla la qualità e la quantità dei servizi svolti e la corretta corrispondenza tra questi e le specifiche prescrizioni di capitolato ed in particolare:

1. verifica la regolare esecuzione delle manutenzioni;
2. verifica la congruità dei programmi presentati dall'appaltatore;
3. verifica la completezza delle verifiche di conformità;
4. verifica la regolare redazione e completezza delle schede delle ispezioni effettuate l'attuazione relativi interventi conseguenti;
5. verifica la congruità delle relazioni e proposte redatte dall'appaltatore;
6. coordina la co-presenza nei parchi giochi con altre ditte ed eventuali eventi;
7. comunica eventuali segnalazione di danneggiamenti ed anomalie delle attrezzature ludiche rilevate o segnalate;
8. richiedere all'appaltatore eventuali modifiche dei programmi da esso proposti, così come previsti dal presente capitolato di ispezione, e variazioni a quanto richiesto in precedenti ordine di servizio per esigenze della Stazione appaltante, senza che nulla sia dovuto in aggiunta all'Appaltatore;
9. effettua, ogni qual volta lo ritiene necessario o viene richiesto dalla stazione appaltante, i controlli e verifiche ispettive sulla corretta esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento al fine di verificare l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, la qualità e quantità delle prestazioni dovute e l'adempimento di ogni attività prevista dal presente capitolato;

10. esige la ripetizione delle prestazioni mal eseguite e controlla l'esecuzione di tutti i ripristini eventualmente resisi necessari in seguito a danneggiamenti di beni o strutture pubbliche;
11. richiede all'appaltatore, a mezzo posta elettronica ordinaria o in caso urgenza e di impossibilità, telefonicamente, interventi di risoluzione delle problematiche riscontrate o di cui ha avuto segnalazione, secondo le seguenti modalità, impartendo anche le tempistiche di risoluzione dello stesso.
12. qualora riscontri delle difformità nell'attività svolta rispetto a quanto indicato nel capitolato prestazionale, dispone ordini di servizio invitando l'appaltatore a provvedere entro la tempistica assegnata, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. B/10 punto 1.2. Resta inteso che l'esecuzione delle attività, poste in conseguenza della riscontrata irregolarità, non dovrà incidere negativamente sul buon andamento e sul rispetto delle tempistiche indicate nel programma di lavoro sia in corso di esecuzione che successivo;
13. nell'ambito delle sua attività di controllo e verifica applica tutte le penali previste dal presente capitolato e con particolare riferimento a quanto indicato all'art. B/10.
14. propone la liquidazione delle fatture presentate dall'Appaltatore, applicando le eventuali detrazioni economiche e le penali dovute per vizi, difetti inadempienze e ritardi nella conduzione del servizio.

Art. B/10 - Penali

- 1 Le penali verranno applicate a seconda delle specifiche di seguito indicate:
 - 1.1 Per ogni giorno di ritardo nell'avvio del servizio di cui al precedente art. B/5 comma 2 una penale in misura pari euro 80,00 euro e della consegna della scheda tipo di cui a all'art. C/3 punto 2;
 - 1.2 Per ogni giorno di ritardo, nell'esecuzione delle attività indicate nei programmi previsti dal capitolato ovvero da quanto indicato nell'offerta migliorativa o di ordini di servizio di disposti dalla D.E. o dalla stazione appaltante una penale in misura pari 80,00 euro;
 - 1.3 Per ogni giorno di ritardo, rispetto alle tempistiche previste dal capitolato ovvero dall'offerta migliorativa, nella consegna del censimento, dei programmi, delle ispezioni delle dichiarazioni di conformità, delle relazioni e di ogni documentazione indicato dal capitolato o richiesta dalla D.E. una penale in misura pari 50,00 euro;
 - 1.4 Per ogni relazione, di cui all'art. C/4 punto 4 non consegnata alla D.E. una penale in misura pari euro 120,00 euro;
 - 1.5 Per ogni attività svolta in modo difforme rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato, sarà applicata una penale in misura pari euro 120,00;
 - 1.6 Per ogni attività non svolta rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato o impartita dalla D.E., sarà applicata una penale in misura pari euro 150,00;
 - 1.7 Per ogni dichiarazione di conformità da cui non sarà possibile desumere con certezza l'aderenza al più recente aggiornamento delle norme UNI EN 1176 e 1177 sarà applicata una penale in misura pari euro 150,00;
 - 1.8 Per ogni scheda di ispezioni incompleta in relazione al più recente aggiornamento delle norme UNI EN 1176 e 1177 ovvero a quanto indicato nell'offerta migliorativa sarà applicata una penale in misura pari euro 150,00;
 - 1.9 Per ogni ora di irreperibilità del coordinatore e responsabile del servizio sarà applicata una penale in misura pari euro 20/ora.
 - 1.10 Per ogni 10 minuti di ritardo nell'avvio delle operazioni di pronto intervento rispetto a quanto stabilito

dall'articolo C/14 del presente capitolato ovvero rispetto a quanto dichiarato nell'offerta migliorativa sarà applicata una penale in misura pari 10 euro /10 minuti.

1.11 nel caso di lesioni ad alberature od arbusti (distacco corteccia, abrasioni, urti, ecc.) nel corso delle operazioni manutentive sarà applicata una penale di euro 200,00 (duecento) per ogni alberatura o arbusto danneggiati.

4. L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare controdeduzioni, supportate dalla documentazione ritenuta necessaria, entro e non oltre 5 giorni naturali e consecutivi dalla notifica della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

La penalità non verrà addebitata se il contraente dimostrerà che il disservizio è dipeso da causa a sé non imputabile.

5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa di ritardi o inadempienze causati dall'Appaltatore che resta comunque responsabile di eventuali danni a cose o persone derivante dalla sua mancanza.

Resta salvo, inoltre, il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni, che dal ritardo dell'Appaltatore dovessero derivare compresa la facoltà di procedere direttamente al servizio non eseguito a spese dell'Appaltatore.

6. L'applicazione della singola penale non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

7. Tutte le penali di cui al presente articolo saranno detratte dal pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa inadempienza. L'importo derivante dall'applicazione delle penali, cumulabili tra loro, sarà detratto dal compenso dovuto all'Appaltatore ai sensi della precedente Art. B/7 e, in capienza, ovvero dalla cauzione definitiva di cui al successivo articolo B/12.

8. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 20 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi o le inadempienze siano tali da comportare una sommatoria di penali e di danni di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art B/17 in materia di risoluzione del contratto.

Art. B/11 - Andamenti stagionali avversi

1. L'Appaltatore in condizioni climatiche particolarmente avverse, emergenze sanitarie straordinarie ed altre situazioni straordinarie e contingenti non prevedibili può richiedere sospensiva dei lavori ciò al fine di garantire la non applicabilità delle penali per un periodo definito e limitato nel tempo: rimane inteso che non appena le condizioni lo permettano si provveda a recuperare quanto scaturito dalla sospensione del servizio stesso.

2. La D.E., valutata ogni condizione di cui al comma precedente, può, a suo insindacabile giudizio, concedere quanto richiesto definendo l'esatto arco temporale del provvedimento.

Art. B/12 – Cauzione definitiva

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l'applicazione di penali, l'aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell'avvio dell'esecuzione in pendenza della stipula dello stesso, la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d'importo pari al 10% del corrispettivo contrattuale (fermo restando quanto previsto al comma 1 dell'art. 103).
2. La cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'istallazione appaltante appaltante, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 c.c.. e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoleto.
3. In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito dell'applicazione di penalità l'aggiudicatario è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sul corrispettivo a lui spettante.
4. La mancata costituzione della garanzia, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoria.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.

Art. B/13 - Danni a terzi e responsabilità civili e penali

1. L'Appaltatore è responsabile durante il periodo contrattuale:
 - a) dei danni a persone o cose derivanti dalla mancata o insufficiente vigilanza, gestione, manutenzione e controllo delle strutture ludiche oggetto di appalto ovvero della loro mancata efficienza e funzionalità e conformità alle norme UNI EN 1176 e 1177 ;
 - b) dei danni arrecati dai suoi dipendenti o dai suoi mezzi a persone e/o a cose della Stazione appaltante o di terzi, sia durante l'esecuzione del servizio, sia conseguentemente ad esso e sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dalla Stazione appaltante e da terzi.
2. La stazione appaltante comunale è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose verificatisi nell'uso delle strutture ludiche appaltate durante il periodo di validità del contratto agli aspetti di cui alle precedenti punto 1 o da ogni altra anomalia/o malfunzionamento delle strutture ludiche appaltate, derivanti dalla mancata o insufficiente vigilanza delle attrezzature ludiche oggetto di appalto; di eventuali incidenti che si dovessero verificare durante l'utilizzo delle attrezzature ludiche da parte della popolazione derivanti dalla non conformità alla normativa vigente delle attrezzature ludiche ovvero dalla loro non conforme funzionalità o dall'inefficacia delle attrezzature se non prontamente delimitata, secondo le modalità di seguito indicate nel presente capitolato.
3. Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio, si provochino danni al patrimonio comunale (es. agli arredi, pavimentazioni, cordoli, chiusini, paline segnaletiche, recinzioni, ecc.). l'appaltatore dovrà provvedere

immediatamente a proprie spese alla riparazione e sostituzione di quanto danneggiato secondo le modalità e tempistiche indicate dalla D.E.. Nel caso questo fosse impossibile il danno sarà stimato dalla D.E. in contraddittorio con i rappresentanti dell'appaltatore stesso. In questo caso i danni arrecati saranno addebitati all'impresa e scomputati dalla fatturazione.

Nel caso di lesioni ad alberature od arbusti (distacco corteccia, abrasioni, urti, ecc.) nel corso delle attività svolte dall'appaltatore si applicherà la penale si cui all'Art B10 punto 1.11 , salvo maggior danno che sarà quantificato dalla Stazione appaltante con il metodo svizzero. In questo caso i danni arrecati saranno addebitati all'impresa e scomputati dalla fatturazione.

3. L'appaltatore è responsabile altresì di eventuali incidenti e danni che avessero a verificarsi per inosservanza delle norme sulla circolazione stradale, in particolare, per mancanza od insufficienza della predisposizione della prescritta segnaletica stradale in occasione di interventi interessanti il suolo pubblico. Qualora in conseguenza dei danni di cui sopra sorgessero cause o liti, dovrà sostenerle e sollevare comunque la stazione appaltante da ogni responsabilità.

4. La presenza sul luogo di lavoro del personale della Stazione appaltante, sia esso di direzione o di sorveglianza, non limita né riduce la piena incondizionata responsabilità dell'Appaltatore.

5. A tal fine l'aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto, e comunque prima dell'avvio del servizio, pena la revoca dell'aggiudicazione definitiva, con conseguenti spese per eventuali danni derivanti alla stazione appaltante, una polizza assicurativa RCT/RCO con primaria compagnia autorizzata ad esercitare il ramo assicurativo in questione, a copertura dei rischi connessi all'esecuzione di tutte le attività oggetto dell'appalto, per qualsiasi danno che possa derivare al patrimonio della stazione appaltante, ai suoi dipendenti, collaboratori nonché ai prestatori d'opera dipendenti dell'affidatario e a terzi, avente massimali per sinistro non inferiori a: € 3.000.000,00, per danni a ciascuna persona; € 1.500.000,00 per danni a cose. La polizza dovrà inoltre prevedere la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di omesso o parziale pagamento dei premi, in deroga al disposto dell'art.1901 c.c., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli artt.1892 e 1893 c.c..

La copertura assicurativa dovrà avere validità ed efficacia per tutta la durata contrattuale e non dovrà contenere franchigie.

Il pagamento dell'indennizzo per i danni subiti dal Comune di Spoleto, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi durante l'esecuzione delle prestazioni, sarà effettuato a favore del Comune di Spoleto; la Società assicuratrice si impegna a non consentire alcuna variazione o riduzione e non con il consenso della stazione appaltante Comunale. La Società assicuratrice si impegna a non avvalersi, fino alla data di scadenza del vincolo contrattuale, della facoltà di disdire o sospendere il contratto di assicurazione, se non con il consenso scritto della stazione appaltante Comunale; in caso di sospensione o proroghe delle prestazioni oggetto d'appalto, da comunicarsi a cura dell'affidatario (contraente), la Società assicuratrice si impegna a prorogare per un uguale periodo il termine di copertura assicurativa e ad aggiornare la somma assicurata.

Qualunque condizione o clausola limitativa e/o riduttiva delle presenti garanzie a favore del Comune di Spoleto è da ritenersi nulla ed inefficace.

Art. B/14 - Danni per causa forza maggiore

1. I danni per causa di forza maggiore vengono accertati dalla D.E., fermo restando che la denuncia del danno deve sempre essere fatta alla Stazione appaltante per iscritto. Non sono considerati danni per causa

di forza maggiore quelli provocati dalla negligenza dell'Appaltatore.

2. Non vengono comunque accreditati all'Appaltatore compensi per danni, di qualunque entità e ragione alle opere così dette provvisorie, quali ponti di servizio, attrezzi, automezzi, mezzi d'opera e provviste, nonché ai materiali non ancora posti in opera.

3. Il compenso per quanto riguarda i danni, per causa di forza maggiore, alle opere è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrenza riparazione.

Art. B/15 – Subappalto

1. Il subappalto è ammesso ai sensi e nei limiti previsti all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

2. In caso di subappalto, la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite solo nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016; nelle altre ipotesi è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

3. Nei contratti sottoscritti con gli eventuali sub-appaltatori e sub-contraenti dovrà essere necessariamente inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

4. Il Comune di Spoleto vieterà subappalti a favore delle imprese che abbiano partecipato alla procedura per l'affidamento del presente appalto.

5. E' fatto comunque obbligo all'Appaltatore di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente. Il Comune di Spoleto procederà alla revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del Responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

6. L'Appaltatore comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

7. E' vietata ogni forma totale o parziale di cessione del contratto, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, c. 1, lett. d) del d.lgs. 50/2016.

Art. B/16 - Domicilio, recapito fisso, responsabile organizzativo del servizio responsabile delle Ispezioni, comunicazioni e intimazioni

1 Per tutti gli effetti del contratto, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale in luogo espressamente e appositamente indicato, provvisto di telefono, e-mail e PEC.

2 Nell'offerta presentata in fase di procedura di gara l'Appaltatore ha indicato il nominativo del responsabile organizzativo del servizio (di seguito R.O.) che abbia le caratteristiche di cui all'art. B/3 punto 3.1.

3 Il R.O. dovrà presentarsi dalla D.E. per ricevere gli ordini e le comunicazioni riguardanti il servizio, entro 5 giorni lavorativi dalla Determina di aggiudicazione definitiva del servizio e indicare alla stazione appaltante un recapito telefonico cellulare;

- 4 L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire la reperibilità del R.O. e questi dovrà essere sempre reperibile telefonicamente essere sempre reperibile tutti i giorni, tranne quelli festivi, dalle ore 7.30 alle ore 18.00.
- 5 Il R.O. deve essere una persona di fiducia dell'appaltatore, ad egli è affidata la direzione e il coordinamento di tutti i servizi da eseguire, dovrà essergli riconosciuto ampio mandato operativo e dovrà essere l'unico referente operativo della D.E. per lo svolgimento del servizio e dovrà coordinare il lavoro di tutte le squadre che operano nell'ambito dell'appalto, compresa l'organizzazione dei servizi svolti da eventuali imprese mandanti o subappaltatrici. Egli dovrà riferire via e- mail alla D.E. riguardo al programma di svolgimento dei servizi sia proposti che ordinati con ordine di servizio ed informarlo sulle squadre presenti, sul luogo in cui stanno operando e sul calendario operativo previsto.
- 6 Il R. O. dovrà avere piena autonomia nell'organizzazione del servizio e disporre di tutti i mezzi e le maestranze occorrenti in tutte le fasi organizzative e di controllo, al fine di garantire il rispetto della buona esecuzione dei servizi e delle procedure di sicurezza nei cantieri e fare osservare le normative vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
- 7 In caso di richiesta di sopralluoghi urgenti, il Responsabile organizzativo deve assicurare la propria presenza entro 180 minuti dalla chiamata.
- 8 Nel caso La D.E. richieda il pronto intervento immediato, il Responsabile organizzativo, o suo sostituto nominato dall'Appaltatore, dovrà organizzare le squadre ed essere presente nelle fasi di organizzazione e di esecuzione del servizio.
- 9 Assenze temporanee (quali ferie malattia e simili) del R.O. dovranno essere comunicate alla D.E., indicando i nominativi e recapiti del personale che supplisce temporaneamente a tale mansioni, con titoli di studio e professionali non inferiori a quelli in possesso del tecnico sostituito. Non è ammesso alcun periodo di vacanza nella garanzia dell'efficienza del servizio e della sicurezza, che rimane sempre in capo al personale tecnico nominato e all'Appaltatore. In difetto di tale comunicazioni, la Stazione appaltante ha facoltà di applicare le penali per mancata reperibilità pari a quelle previste dal precedente art. B/10.
- 10 La sostituzione del R.O. definitiva o per lunghi periodi è ammessa solo in casi eccezionali e di forza maggiore, e comunque per imprevedibili in fase di presentazione dell'offerta. La suddetta sostituzione sarà subordinata all'espressa autorizzazione da parte della stazione appaltante, previa verifica da parte della stessa che il sostituto proposto possieda pari qualifiche ed esperienze rispetto a quelli della figura professionale proposta in sede di gara. La stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di rigettare tale proposta e l'appaltatore ha l'obbligo di provvedere, in tal caso, a proporre altra figura professionale idonea.
- 11 Nell'offerta presentata in fase di procedura di gara l'Appaltatore indica il nominativo del responsabile delle Ispezioni (di seguito R.I.) che abbia le caratteristiche di cui all'art. B/3 punto 3.2.
- 12 L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla D.E. il recapito telefonico e e-mail del R.I. e questi è tenuto a rispondere alle richieste della D.E. entro un giorno lavorativo ovvero con le tempistiche indicate dalla D.E; è inoltre tenuto a presentarsi ad eventuali sopralluoghi di verifica delle strutture ludiche se richiesto dalla D.E con almeno 2 giorni di anticipo.
- 13 Al R.I. è affidata, come le tempistiche e modalità indicate nel capo C del presente capitolato:
 - 13.1 la verifica della conformità compresa la redazione e la firma dei relativi elaborati indicati

nell'art. C/4;

13.2 la redazione e la firma delle dichiarazioni di conformità e relazioni previste all'art. C/5;

13.3 esecuzione, la redazione e la firma delle ispezioni operative e annuali di cui all'art. C/9;

14 Il R.I. dovrà avere piena autonomia nello svolgimento delle sue funzioni a lui assegnata dal presente capitolato, disporre di tutta la strumentazione prevista dalla più recente versione della norme UNI EN 1176 e 1177 per le verifiche delle strutture ludiche e se lo richiede di tutti i mezzi e le maestranze occorrenti, che dovranno essere messi a disposizione dall'appaltatore, al fine di garantirne la corretta esecuzione dei suoi compiti.

15 Poiché il servizio svolto dal R.I. non è continuativo, ma può essere da questo organizzato e programmato, non si prevedono assenze temporanee di tale figura che dovrà comunque produrre le relazioni le schede tecniche e i programmi secondo le tempistiche previste al capo C del presente capitolato. In difetto, la Stazione appaltante ha facoltà di applicare le penali per mancata reperibilità pari a quelle previste dal precedente art. B/10.

16 La sostituzione del R.I. definitiva o per lunghi periodi è ammessa solo in casi eccezionali (quali, ad esempio grave malattia, morte, prepensionamento). In caso di sostituzione l'appaltatore dovrà comunicare e dimostrare all'amministrazione che la sostituzione avviene per cause indipendenti dalla sua volontà e comunque imprevedibili in fase di presentazione dell'offerta. L'appaltatore dovrà inoltre proporre un sostituto con pari qualifiche ed esperienza professionale. Tale sostituzione dovrà essere sottoposto all'approvazione della Stazione appaltante, anche in relazione alla figura professionale proposta e valutata in sede di gara. La stazione appaltante a suo insindacabile giudizio può rigettare tale proposta e l'appaltatore ha l'obbligo di provvedere a proporre altra figura professionale idonea.

Art. B/17 - Risoluzione del contratto

1. Il Comune di Spoleto procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, debitamente contestati all'Appaltatore (come ad esempio per ingiustificata sospensione o inoperatività del servizio; operazioni e somministrazioni non effettuate con la qualità, modalità, sollecitudine ed assiduità previste dal presente Capitolato nonostante gli eventuali richiami e sollecitazioni impartiti dalla D.E., sostituzione del R.O. e/o del R.I. senza previa autorizzazione di al precedente art. 16 della stazione appaltante ecc). In tali ipotesi la stazione appaltante, sentita la D.E., procederà alla formulazione, per iscritto, della contestazione degli addebiti all'Appaltatore assegnandogli il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi (ovvero un termine minore ove ritenuto opportuno dalla stazione appaltante) per adempiere ai suoi obblighi contrattuali e/o per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto o adempiuto agli obblighi contrattuali, il Comune procederà alla risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all'Appaltatore a mezzo PEC.

2. Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- fallimento dell'aggiudicatario;

- in tutti i casi previsti dall'art. 108, comma 2 del D.lgs. 50/2016;
- ricorso al subappalto non autorizzato o oltre il limite stabilito dalla legge;
- arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione del servizio non dipendente da causa di forza maggiore;
- le ripetute violazioni delle modalità di esecuzione del Servizio debitamente contestate;
- mancato rispetto del Codice di Comportamento nazionale di cui al D.P.R. 62/2013 ed integrativo del Comune di Spoleto;
- perdita dei requisiti di moralità cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- la cessione del contratto, salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d) numero 2 del Codice;
- l'effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;
- nelle altre ipotesi previste dalla legge e dal presente capitolato.

Il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi: – qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse; – grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; – qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.

3. In caso di risoluzione del contratto o di fallimento dell'Appaltatore, il Comune di Spoleto si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento delle attività oggetto di gara. L'affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara.

4. La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui al precedente articolo B12.

5. In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell'Appaltatore, salvo l'eventuale danno ulteriore.

6. Il Comune di Spoleto si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto per ragioni di interesse pubblico previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni. In tal caso l'Appaltatore avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, detratto l'ammontare del pregiudizio economico derivante alla Stazione appaltante per il danno subito, con la esclusione del riconoscimento di ogni eventuale ulteriore onere a qualsiasi titolo richiesto.

7. Fino a regolazione di ogni pendenza con l'Appaltatore, la Stazione appaltante tratterà in garanzia quanto a qualsiasi titolo risultasse a credito dell'Appaltatore stesso.

Art. B/18 - Controversie

1. In caso di divergenza fra D.E. e l'Appaltatore, sia durante l'esecuzione sia al termine del contratto, qualunque esame, apprezzamento o giudizio tecnico sulle attività o sui materiali ed in generale sulle questioni riguardanti il contratto, è affidato al Comune. Il giudizio di questo viene comunicato all'Appaltatore per iscritto e s'intende accettato, anche senza dichiarazione espressa, quando contro di esso non sia fatto reclamo per iscritto, dall'Appaltatore nel termine di cinque giorni, naturali e consecutivi, dalla data della ricezione della comunicazione. Si stabilisce comunque che l'Appaltatore non possa mai, per nessun motivo, sospendere di sua iniziativa le attività oggetto di appalto.
2. Le domande ed i reclami dell'Appaltatore devono essere regolarmente presentati per iscritto alla D.E.; in assenza di tale prassi domande o reclami dell'Appaltatore non saranno presi in considerazione.
3. Qualora le contestazioni riguardino fatti, la D.E. redige un processo verbale delle circostanze contestate, che deve essere firmato dalla stessa e dall'Appaltatore o, questi non presentandosi, da due testimoni. In quest'ultimo caso, copia del verbale viene notificata all'Appaltatore per eventuali osservazioni da presentarsi alla D.E. nel termine di giorni quindici. Nel caso che entro questo termine l'Appaltatore non presenti osservazioni, le risultanze del verbale si intendono da esso accettate.
4. Il verbale, firmato dall'Appaltatore, o ad esso notificato come specificato nel comma precedente, e le eventuali osservazioni, sono quindi inviate alla stazione appaltante. Dopo di ciò si esegue la procedura indicata di seguito.
5. Tutte le controversie tra il Comune di Spoleto e l'Appaltatore sia durante l'esecuzione dei servizi sia al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa sono delegate al Tribunale di Spoleto.

Art. B/19 - Disposizioni diverse e particolari

Durante l'esercizio delle mansioni previste dal contratto, e per l'esecuzione e garanzia delle stesse, all'Appaltatore è tenuto ad ottemperare, tra l'altro, alle particolari disposizioni di seguito riportate.

1. Le strutture ludiche sono collocate all'interno di aree verdi pubbliche nelle quali intervengono altri soggetti per la manutenzione del verde, l'appaltatore dovrà tenere in debita considerazione tale situazione e comunicare almeno 2 giorni lavorativi precedenti le tempistiche dei propri interventi di manutenzione in modo che la D.E. possa coordinare le operazioni relative ai due contratti al fine di eliminare ogni eventuale fonte dei rischi da interferenza, evitando la presenza contemporanea nella stessa area verde delle due ditte.

L'Appaltatore è obbligato a garantire la necessaria forma di collaborazione e non matura diritti a particolari compensi né indennizzi per gli eventuali oneri derivanti dalla presenza di altri esecutori, diversi dalle proprie maestranze, nei luoghi delle prestazioni né degli utenti delle aree verdi.

2. L'appaltatore è tenuto ad organizzare autonomamente le occupazioni temporanee per formazione di cantieri compresa l'eventuale richiesta di emissione di ordinanze di modifica della sosta e viabilità, l'organizzazione del cantiere e l'apposizione di eventuale segnaletica;

3. Per qualunque disaccordo dovesse insorgere in relazione a quanto sopra, dovrà essere interessata la D.E. del contratto, che provvederà alla composizione della questione. Qualora non risolta, la questione dovrà essere rimessa alla Stazione appaltante.

4. Di tutti i suddetti oneri e obblighi speciali è stato tenuto debito conto nella determinazione del corrispettivo, e pertanto l'Appaltatore non potrà avanzare al riguardo eccezioni, riserve o domande per alcun compenso che non sia previsto dal presente capitolato.

Art. B/20 - Scioperi

1. In caso di sciopero dei propri dipendenti, l'Appaltatore sarà tenuto a darne immediata comunicazione scritta alla D.E. in via preventiva e tempestiva.
2. L'Appaltatore è altresì tenuto ad assicurare, trattandosi di funzionamento di servizi pubblici, un servizio ridotto, garantendo comunque gli interventi urgenti per garantire la pubblica incolumità.

B/21 – Codice di comportamento

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art.2, comma 3, del DPR n.62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dell'art.32 del piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Spoleto – sezione III Codice di Comportamento-, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 29.01.2020, l'Affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consultabili on line sul sito istituzionale del Comune di Spoleto.

B/22 – Riservatezza dei dati

L'Appaltatore si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, a non divulgarli in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato. Si impegna, altresì, a far sì che nel trattare dati, informazioni, immagini e conoscenze del Comune di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o 8 riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto della gara. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale ex art. 2105 c.c. L'Appaltatore affidataria sarà responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando l'eventuale risarcimento dell'ulteriore danno.

B/23 – Forma di manifestazione della volontà - Spese contrattuali

1. Il contratto sarà stipulato a mezzo di documento di stipula originato dal Me.PA. e sottoscritto digitalmente dalle parti.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico dell'affidatario.

- Capo C -

PRESCRIZIONI TECNICHE

(Modalità di esecuzione delle attività)

Art C/1 – Sorveglianza

L'appaltatore è tenuto alla costante gestione, custodia e sorveglianza delle strutture ludiche in appalto, ed è tenuto ad inviare segnalazione scritte a mezzo e-mail alla D.E. di eventuali anomalie, atti vandalici, danneggiamenti o uso improprio. In ogni caso l'Appaltatore è comunque tenuto alla immediata

messa in sicurezza dell'attrezzatura ludica e ne rimane comunque responsabile; La stazione appaltante pertanto non assume alcuna responsabilità o maggior onere e l'appaltatore sarà sempre obbligato a provvedere alla necessaria riparazione e/o sostituzione di componenti o interdizione della struttura ludica con le modalità descritte nel presente capitolato non potrà addossare in alcun caso e modo maggiori oneri a carico della stazione appaltante, rispetto a quanto stabilito nel presente Capitolato.

Art C/2 – prescrizioni generali

1. Tutti i servizi e le operazioni oggetto del presente appalto devono avvenire secondo le modalità previste dalla più aggiornata versione delle normative UNI EN 1176 e 1177.
2. L'esecutore del servizio dovrà ispezionare i luoghi oggetto dell'appalto di servizi e per prendere visione delle condizioni di lavoro e dovrà assumere tutte le informazioni necessarie in merito ai servizi da realizzare, con particolare riguardo alle caratteristiche specifiche dei luoghi e delle attrezzature ludiche.
3. Tutto il materiale occorrente alle lavorazioni previste dal presente capitolato, dovrà essere delle migliori qualità, senza difetti e in ogni caso con qualità uguali o superiori a quelli consegnati nel rispetto dalla normativa vigente. S'intende che la provenienza sarà liberamente scelta dal appaltatore, salvo ricambi di intere parti delle attrezzature ludiche per il quale la relativa normativa prescrive l'utilizzo di elementi originali.
4. I pezzi, i materiali di risulta o i sottoprodotti provenienti dalle attività previste dall'appalto, qualora non più riutilizzabili, divengono di proprietà dell'appaltatore. Questi dovrà provvedere al loro allontanamento, dalle aree oggetto di appalto, al termine della giornata lavorativa e al loro trasporto e smaltimento e/o riutilizzo presso centri di smaltimento autorizzati, nel rispetto della normativa vigente e sotto la sua responsabilità.
5. Il costo dello smaltimento del materiale di risulta è a carico dell'appaltatore.
6. A seguito di interventi di manutenzioni le aree interessate dovranno presentarsi pulite da ogni eventuale materiale di lavorazione e da utensili. Alla fine dei lavori tutte le aree e gli altri manufatti che siano stati in qualche modo imbrattati dovranno essere accuratamente ripuliti e lo stato dei luoghi completamente ripristinato.
7. Durante l'esecuzione degli interventi nei parchi gioco, là dove necessario, dovranno essere protette le strutture e la vegetazione esistente (es. arredi, pavimentazione, alberi, arbusti tappeti erbosi ecc.) al fine di prevenire eventuali danneggiamenti. In caso di danni arrecati alle strutture persistenti ed alla vegetazione in occasione dei lavori manutentivi (danni da urto, ecc..) all'appaltatore dovrà darne immediata comunicazione alla D.E. e assumersi a suo carico il ripristino dei luoghi secondo le indicazioni della D.E; in caso di impossibilità saranno addebitati i costi di ripristino e/o di risarcimento del danno.
8. L'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere a propria cura e spese all'ottenimento di tutte le autorizzazioni e permessi da richiedere a terzi (Enti Statali, Regionali, Provinciali e Comunali o altri enti gestionali, partecipate ecc.) che si rendessero necessari per lo svolgimento del servizio e per una corretta e funzionale gestione delle attrezzature ludiche affidate.
9. La restituzioni dei dati relativi ai servizio oggetto del presente appalto (censimento, schede di ispezione ecc.) dovranno essere organizzati come indicato nei seguenti articoli e forniti alla D.E. sia su supporto informatico che cartaceo complete di documentazione fotografica.

Art C/3 – aggiornamento del censimento

1. In riferimento all'allegato A "elenco attrezzature ludiche" e alle schede di censimento già in possesso degli uffici comunali, l'appaltatore per il tramite del Responsabile delle ispezioni (di seguito R.I.) di cui all'art. B/3 dovrà provvedere all'integrazione e l'aggiornamento secondo le seguenti modalità.

2. Il R.I. dovrà redarre una scheda tipo da sottoporre all'approvazione della D.E. , che ha facoltà di richiedere modifiche ed integrazione, adatta a rilevare almeno le seguenti caratteristiche o comunque quelle descritte nell'offerta migliorativa:

- il codice identificativo riportato nell'allegato A "elenco attrezzature ludiche";
- ubicazione topografica georeferenziata con coordinate GPS: Le coordinate dovranno essere restituite in formato digitale secondo il sistema di riferimento Gauss Boaga (EPSG 3004) o comunque secondo le indicazioni della D.E. ;
- fotografia/e del attrezzatura ludica e, se complessa, delle sue parti;
- marca/produttore e codice articolo e data di installazione (ove rilevabili);
- descrizione dell'elemento (scivolo a una o più torri, altalena mono o bi-posto, molla ecc., ...);
- descrizione dei materiali che la compongono (legno, alluminio, acciaio, ...);
- altezza di caduta;
- presenza di pavimentazione antitrauma, sua tipologia, superficie e tipo di delimitazione;
- descrizione dello spazio di sicurezza;
- data della rilevazione, nome e firma del rilevatore.

3. La scheda tipo dovrà essere consegnata alla D.E. entro 10 giorni dall'avvio del servizio. Per ogni giorno di ritardo verrà applicata la penale di cui all'art. B/10 punto 1.3.

4. La restituzione dei dati sarà sia cartacea che su supporto informatico modificabile per gli aggiornamenti da concordare con la D.E. su proposta dell'appaltatore.

5. Il R.I. deve fornire alla stazione appaltante i risultati del censimento, compreso, l'integrazione l'aggiornamento e l'implementazione cartografia digitale, entro 45 dalla comunicazione di avvio del servizio. Per ogni giorno di ritardo verrà applicata la penale di cui all'art. B/10 punto 1.3.

Art C/4 – verifica della conformità

1 Il responsabile delle ispezioni (R.I.) dovrà verificare la rispondenza alle più aggiornata versione delle norme UNI EN 1176 e UNI EN 1177, per ogni singola struttura ludica, relativa area di caduta, area di sicurezza e loro interazione con il contesto in cui esse sono inserite (spazi liberi, accessibilità, aree di sicurezza, aree di caduta, altezza di caduta, intrappolamenti ecc)

2 In seguito alla verifica di cui al punto precedente il R.I. dovrà redarre una dettagliata relazione iniziale con allegato un programma di intervento con il dettaglio di tutte le lavorazioni necessarie per singola struttura ludica, relativa area di caduta e sicurezza nonché per ciascuna parco giochi, per il raggiungimento della conformità. Tale elaborato dovrà:

2.1 essere consegnato alla D.E. entro 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione di avvio del servizio per ogni giorno di ritardo verrà applicata la penale di cui all'art. B/10 punto 1.3;

2.2 descrivere dettagliatamente tutte le rotture, i guasti, le inefficienze e le difformità per singola struttura ludica, relativa area di caduta e sicurezza nonché per ciascuna parco giochi. Tutto ciò che risulterà difforme e non dettagliatamente indicato in questa relazione sarà attribuito all'appaltatore con oneri di ripristino e relative responsabilità a suo totale carico.

- 2.3 riportare tutte le lavorazioni necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo di messa a norma quando queste rientrano tra quelle da effettuare nell'ambito delle lavorazioni ordinaria indicate nei successivi art. C/6 e C/8 del presente capitolato;
- 2.4 indicare il programma e la tempistica delle operazioni di messa a norma, se questa è raggiungibile con le lavorazioni ordinaria indicate nei successivi art. C/6 e C/8 del presente capitolato. Tale tempistica non dovrà comunque superare i 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di avvio del servizio.
- 3 La D.E. ha facoltà di indicare le priorità e richiedere all'esecutore del servizio una modifica del programma proposto.
- 4 Per le strutture ludiche per le quali il raggiungimento della conformità necessita di lavorazioni non comprese nei successivi art. C/6 e C/8 del presente capitolato, l'appaltatore dovrà consegnare, in seno alla relazione iniziale di cui al precedente punto 2 ovvero entro 10 giorni da ogni ispezione eseguita o dall'intervento di messa in sicurezza effettuato ecc. una dettagliata relazione, redatta dal (R.I.), completa di documentazione fotografica che indichi almeno:
- 4.1 dettagliatamente le non conformità riscontrate e le motivazioni per le quali non è possibile raggiungere la conformità nell'ambito delle attività ordinarie cui agli art. C/6 e C/8;
- 4.2 le lavorazioni e i pezzi da sostituire necessari per raggiungimento della conformità, se i pezzi debbano essere quelli originali o meno, se nel caso i pezzi originali non fossero più disponibili sul mercato una descrizione di come è possibile sostituirli;
- 4.3 una stima dei costi necessari all'intervento generale necessario per raggiungimento della conformità;
- 4.4 La D.E. si riserva di chiedere al R.I. specifiche ed integrazione a tale relazione.
- 4.5 per ogni giorno di ritardo verrà applicata la penale di cui all'art. B/10 punto 1.3 ovvero per la mancata consegna della stessa verrà applicata la penale di cui all'art. B/10 punto 1.4;
- 5 Per tutte attrezzature ludiche per le quali a seguito di verifica di cui ai punti precedenti non è possibile raggiungere la dichiarazione di conformità con gli interventi previsti dal presente capitolato (art. C/6 e C/8 la D.E. avrà la facoltà richiedere all'appaltatore di provvedere immediatamente senza costi aggiuntivi allo smontaggio o all'interdizione delle attrezzature ludiche con le modalità indicate nell'art C/6 punto 7. Per la mancata esecuzione di tale operazione secondo le tempistiche impartite dalla D.E. verrà applicata la penale di cui all'art. B/10 punto 1.6

Art C/5 – Dichiarazione di conformità

1. Le dichiarazioni di conformità debbono essere redatte e firmate dal R.I. con specifico riferimento, alla più recente versione della normativa UNI EN 1176 e 1177, per ogni singola attrezzatura ludica nel suo complesso comprese le aree di caduta, aree di sicurezza ed ogni altro ulteriore elemento tecnico che la normativa di riferimento individua come oggetto di certificazione.
2. Se non sarà possibile desumere con certezza, dalla dichiarazione di conformità presentata, la rispondenza di qualsiasi materiale, elemento, struttura, area di caduta e di sicurezza alla più recente versione della normativa UNI EN 1176 e 1177, questi saranno considerati non conformi verrà

applicata la penale di cui all'art. B/10 punto 1.7 e l'appaltatore nella persona del R.I. dovrà provvedere nuovamente alla verifica.

3. per le attrezzature ludiche per le quali non sono necessari interventi di adeguamento la dichiarazione di conformità dovrà essere resa entro i 45 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva.
4. Per le attrezzature ludiche per le quali la messa a norma è raggiungibile con le lavorazioni ordinaria indicate nei successivi art. C/6 e C/8 del presente capitolato dovrà essere resa dichiarazione di conformità, entro i 90 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva;
5. per le attrezzature ludiche per le quali non è possibile raggiungere la conformità con le lavorazioni ordinaria indicate nei successivi art. C/6 e C/8 del presente capitolato dovrà essere redatta e consegnata alla D.E.- apposita la relazione di cui all'Art. C/4 punto 4 entro i 45 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva;
6. Le dichiarazioni di conformità di cui ai punti precedenti dovranno essere nuovamente rilasciate al entro il termine del 12 mese dall'inizio del contratto e 15 giorni prima del termine dello stesso contratto;
7. Per ogni giorno di ritardo nella consegna delle dichiarazioni di conformità e dei documenti previsti dal presente articolo verrà applicata la penale di cui all'art. B/10 punto 1.3 ;

Art C/6 lavorazioni per la messa a norma e dichiarazione di conformità da effettuarsi nell'ambito del contratto.

L'appaltatore dovrà provvedere alla messa a norma e messa in sicurezza di tutte le attrezzature ludiche per le quali non è necessario provvedere alla sostituzione di intere parti composte di grandi pezzi originali, ovvero la dove la messa a norma e dichiarazione di conformità può essere raggiunta mediante:

- 1 pulizia del gioco e dell'area di caduta e sicurezza;
- 2 Rimozioni di corpi estranei nelle aree di caduta e sicurezza quando non si tratta di strutture fisse e funzionali ad altri impianti (pozzetti di impianti elettrici o di irrigazione, radici alberi, ecc.);
- 3 la fornitura dei materiali e le operazioni necessarie per:
 - 3.1 la sostituzione di elementi del tipo tappi, maniglie, bulloneria, copri-spigoli ecc.;
 - 3.2 la sostituzioni di tavole, montati, pianali e tetti ed altre parti in legno usurate per le quali può non essere necessitano dell'acquisto di pezzi originali;
 - 3.3 eliminazione delle schegge dalle palerie e da tutti gli elementi in legno;
 - 3.4 levigatura e trattamenti impregnanti anti-marcescenza e riverniciatura delle parti in legno;
 - 3.5 l'apposizione accorgimenti volti a prevenire l'intrappolamento da lacciolo;
 - 3.6 l'apposizione di sponde su scale di accesso.
- 4 ripristino delle aree di caduta antitrauma:
 - 4.1 se costituite da materiale sciolto (corteccia di pino, sabbia, ghiaino), mediante il de-compattamento e compreso il ricarico del materiale là dove il quantitativo necessario per il ricarico non superi il 50% del volume totale necessario affinché sia rispettata la più recente versione delle la normativa UNI EN 1177.
 - 4.2 se costituite da mattonelle in gomma antitrauma divelte, avvallate danneggiate compresa la sostituzione e/o ricollocamento delle stesse quando questo è necessario su una superficie fino al 20% dell'intera area di caduta;

- 5 ricarico del terreno nell'area di sicurezza delle strutture ludiche per avvallamenti, ricopertura dei piedivalle e staffe di ancoraggio delle strutture ludiche, copertura delle radici ecc.
- 6 Ripristino delle delimitazioni delle aree di caduta (realizzate con tavole, tronchi, cordoli, ecc.) con le modalità già esistenti.
- 7 La messa in sicurezza delle attrezzature ludiche per le quali non è possibile fornire la dichiarazione di conformità (permanente o provvisoria) o danneggiate per rottura, usura o atti di vandalismo ecc., con modalità atte a difficolta la rimozione da parte di ignoti quali: recinzioni, transenne pannelli metallici da cantiere ecc. L'Appaltatore è tenuto al controllo della messa in sicurezza una volta a settimana fino all'ultimazione dell'intervento e ne è responsabile fino all'intervento di ripristino della piena funzionalità o rimozione.
- 8 Tutte le lavorazioni previste dal seguente art. C/8

E' facoltà dell'appaltatore, se questi lo riterrà conveniente, proporre la sostituzione completa o in parte di attrezzature ludiche, e/o i materiali costituenti le aree di caduta e le loro delimitazioni, a propria cura e spese e senza nulla a pretendere da parte della stazione appaltante, previa approvazione della proposta da parte della D.E.

Per ogni attività prevista dal presente articolo e non svolta o svolta in modo difforme rispetto al presente capitolato, si applicheranno le penali previste all'Art B/10 punti 1.5 e 1.6.

Art C/7 lavorazioni per la messa norma e dichiarazione di conformità non ordinarie

Per tutte attrezzature ludiche per le quali a seguito di verifica di cui al precedente art C/4 non è possibile raggiungere la dichiarazione di conformità con gli interventi previsti nei successivi art. C/6 e C/8 del presente capitolato l'appaltatore dovrà produrre la relazione di cui all'art. C/4 punto 4

La stazione appaltante si riserva di procedere ad assegnare tali lavorazioni mediante ulteriore contratto sia all'aggiudicatario che a terzi senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere e rimanendo in capo allo stesso l'obbligo di provvedere successivamente a tutte le attività e previste dal presente capitolato.

Art C/8 manutenzioni ordinarie

- 1 L'Appaltatore, essendo comunque responsabile della sicurezza delle strutture ludiche e dei danni da queste causate a cose o a persone è, quindi tenuto a interventi di manutenzione effettuati a regola d'arte e conformi alle norme di riferimento ovvero alla immediata messa in sicurezza dell'attrezzatura ludica e alla sorveglianza e mantenimento dell'efficienza dei sistemi di protezione messi in atto per rendere inaccessibili le strutture ludiche e la loro sorveglianza.
- 2 L'Appaltatore è tenuto a provvedere autonomamente all'organizzazione dei servizi afferenti alla manutenzione ordinaria. Questa dovrà comprendere tutti gli interventi ed operazioni di descritti negli art. C/6 e C/8 del presente capitolato.

3 Per le lavorazioni previste dal presente articolo si dovranno utilizzare materiali e pezzi di ricambio originali o conformi all'originale, previa approvazione da parte della D.E., in modo da non alterare né la attrezzatura ludica né le aree di caduta.

4 Ai fini di preservare la pubblica incolumità, eventuali guasti, mal funzionamenti rilevati, derivanti da usura, da cause accidentali o da atti di vandalismo l'appaltatore dovrà provvedere prontamente e in via ordinaria a:

4.1 transennare il gioco o la parte resasi pericolosa rendendolo inaccessibile con le modalità descritte all'Art. C/6 punto 7 e conservarlo inaccessibile fino alla sua completa riparazione e/o rimozione;

4.2 darne immediata comunicazione alla D.E. a mezzo e-mail allegando una dettagliata descrizione del danneggiamento e delle lavorazioni necessarie al ripristino come indicato nell'art. C/4 punto 4;

4.3 riparare sostituire le parti danneggiate nel caso queste lavorazioni rientrino tra quelle descritte negli art. C/6 e C/8 del presente capitolato, con le tempistiche impartite dalla D.E. per ogni giorno di ritardo verrà applicata la penale di cui all'art. B/10 punto 1.3;

5 Al fine di mantenere sempre efficienti le aree di caduta antitrauma l'appaltatore dovrà provvedere prontamente e in via ordinaria alla pulizia e rimozione di detriti, vetri rotti, rifiuti abbandonati, deiezioni, contaminanti e qualsiasi altro copro estraneo. Inoltre:

5.1 per quelle costituite da materiale sciolto (corteccia di pino, sabbia, ghiaio ecc.) alla decompattazione mediante fornitura e ricarica del materiale di cui sono costituite nelle quantità necessarie mantenimento dello spessore necessario affinché sia rispettata la più recente versione della normativa UNI EN 1177;

5.2 per quelle costituite da mattonelle in gomma alla pulizia e asportazione di eventuali vegetazione cresciuta tra le fughe; e per quelle avvallate, se non poste su un massetto in cemento, smontaggio e fornitura e ricarica del materiale sottostante e ricollocazione delle stesse;

6 Al fine di mantenere sempre efficienti e in sicurezza le aree di sicurezza delle strutture ludiche l'appaltatore dovrà provvedere prontamente e in via ordinaria alla loro pulizia e rimozione di detriti, vetri rotti, rifiuti abbandonati, deiezioni, contaminanti e qualsiasi altro copro estraneo, oltre che al ricarica del terreno per la ricopertura degli avvallamenti, per la copertura dei piedivalle delle strutture ludiche e delle radici.

7 Al fine di mantenere sempre efficienti le strutture ludiche si dovrà in via ordinaria provvedere:

7.1 pulire e rimuovere detriti, vetri rotti, rifiuti abbandonati, deiezioni, contaminanti e qualsiasi altro copro estraneo sia nell'area di caduta che in quella di sicurezza;

7.2 lubrificare giunti e parti in attrito;

7.3 risolvere piccole disfunzioni in modo che esse non comportino pericolo ed ulteriore deterioramento delle attrezzature ludiche e sua pavimentazione antitrauma;

7.4 serrare e fissare gli ancoraggi, bullonerie e cuscinetti;

7.5 eliminazione delle schegge dalle palerie o dagli elementi in legno;

7.6 registrare della tensione di funi in acciaio;

7.7 rimuovere gli elementi ludici che verranno giudicati pericolosi o troppo vetusti e per i quali, su proposta dell'appaltatore ed ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, non è più economicamente vantaggioso provvedere alla manutenzione/riparazione. Questi dovranno essere rimossi al più presto e comunque entro le tempistiche assegnate dalla D.E. a cura e spese dell'appaltatore;

7.8 lavare accuratamente le attrezzature ludiche e le pavimentazioni anti- trauma in gomma almeno una volta l'anno, o comunque quando espressamente richiesto dalla D.E.

7.9 levigare e trattare con impregnanti anti-marcescenza e riverniciare le parti in legno una volta l'anno, o comunque quando espressamente richiesto dalla D.E.

7.10 eliminare le scritte/disegni dalle attrezzature ludiche all'occorrenza e comunque quando richiesto dalla D.E.

7.11 fornire e porre in opera e/o sostituire, con altre rispondenti ai requisiti di legge:

7.11.1 elementi del tipo tappi, maniglie, bulloneria, copri-spigoli e simili;

7.11.2 tavole, montati pianali e tetti ed altre parti in legno usurate per le quali può non essere necessario dell'acquisto o sostituzione di interi pezzi originali;

7.11.3 materiali e accorgimenti da porre in opera volti a prevenire l'intrappolamento da laccio;

7.11.4 materiali necessario alla sostituzione/ adeguamento delle sponde delle scale di accesso;

7.11.5 catene, funi, corde o parti d'appoggio o scorrimento o basculamento consumate o comunque inefficienti;

E' facoltà dell'appaltatore, se questi lo riterrà conveniente, proporre la sostituzione completa o in parte di attrezzature ludiche, e/o i materiali costituenti le aree di caduta e le loro delimitazioni, a propria cura e spese e senza nulla pretendere da parte della stazione appaltante, previa approvazione della proposta da parte della D.E.

La Stazione appaltante, nell'ambito delle sue attività di sorveglianza, si riserva la facoltà di richiedere ulteriori interventi o la loro ripetizione qualora essi risultassero insufficienti o non perfettamente eseguiti senza che questo sollevi l'appaltatore dal pagamento delle penali di cui all'art. B/10 o che questi sia sollevato da eventuali responsabilità.

Per tutte le attività di manutenzione necessarie che non rientrano tra quelle previste nel presente capitolato e per le quali quindi si configura l'intervento straordinario l'appaltatore dovrà produrre apposita dettagliata relazione sugli interventi necessari così come prevista dall'art. C/4 punto 4 da consegnare alla D.E entro 5 giorni dal rilevamento della problematica.

Con la stessa periodicità delle ispezioni operative funzionale si dovrà consegnare alla D.E. una rendicontazione di tutte le attività manutentive svolte. In caso di ritardo nella consegna di tale rendicontazione si applicherà la penale prevista a Art B/10 punto 1.3.

Per ogni attività prevista dal presente articolo e non svolta o svolta in modo difforme rispetto al presente capitolato, si applicheranno le penali previste all'Art B/10 punti 1.5 e 1.6.

C/9 – MONITORAGGIO E ISPEZIONI DELLE ATTREZZATURE LUDICHE

- 1 Il servizio descritto nel presente articolo consiste in ispezioni visive ordinarie, ispezioni operative e ispezione annuale, delle attrezzature ludiche presenti nelle aree verdi elencate nell'allegato A "elenco attrezzature ludiche". Il tale servizio deve avvenire secondo le modalità previste dalla più aggiornata versione delle normative UNI EN 1176 e 1177.
- 2 Le ispezioni dovranno essere eseguite e con le seguenti e tempistiche:

- 2.1 Ispezioni visive ordinarie: devono avere frequenza almeno mensile valutare mensile e devono essere effettuate nella terza decade di ogni mese ovvero con la maggior frequenza eventualmente indicata nell'offerta migliorativa;
 - 2.2 Ispezioni operative, devono avere frequenza trimestrale a partire dal terzo mese successivo alla data di aggiudicazione definitiva del servizio e andranno a sovrapporsi temporalmente e sostituire quelle visive ordinaria. Nelle attrezzature ludiche ove sia prevista una maggiore frequenza nel libretto di manutenzione, le ispezioni operative dovranno essere effettuate secondo le cadenze indicate.
 - 2.3 Ispezioni annuali: devono avere frequenza annuale ogni 4 ispezione trimestrali e andranno a sovrapporsi temporalmente e sostituire quella operativa trimestrale.
- 3 Tutte le ispezioni, visive, operative e annuale, devono essere eseguite con le frequenze citate nei commi precedenti del presente articolo, per tutta la durata dell'appalto, senza esplicito Ordine di Servizio.
- 4 Le ispezioni operative ed annuali dovranno essere tassativamente eseguite redatte e firmate dal R.I.
- 5 Le ispezioni dovranno essere eseguite, con le modalità previste dal più recente aggiornamento delle norme UNI EN1176-1177 e dovranno prevedere le verifiche di seguito elencate a titolo indicativo e non esaustivo:
 - 5.1 Ispezioni visive ordinarie periodica: individuazione di problemi evidenti che possono derivare dal normale utilizzo e l'usura, compreso il controllo delle parti mobili; da atti vandalici, utilizzo improprio, fenomeni atmosferici o di altra natura.
 - 5.2 Ispezioni operative funzionali: consistono in un controllo generale della stabilità, utilizzabilità e funzionalità dell'attrezzatura e delle sue componenti quindi della tenuta della struttura e dell'assemblaggio delle sue parti oltre che alla verificare la presenza di parti potenzialmente pericolose e/o usurate, marcescenti o corrosive o danneggiate da agenti atmosferici. Si dovranno quindi rilevare parti rotte, danneggiate o mancanti; controllare il corretto serraggio della bulloneria, l'usura di qualsiasi parte mobile e delle condizioni generali delle superfici della struttura, i sistemi di ancoraggio, la tensione delle funi, delle vele, delle reti e delle parti "sigillate a vita". Si dovrà inoltre controllare le parti oggetto di interventi recenti di manutenzione;
 - 5.3 Ispezione principale annuale: deve valutare qualsiasi variazione del livello complessivo di sicurezza delle attrezzature e delle relative aree di caduta e di sicurezza. Vanno verificate le fondazioni e le strutture di ancoraggio al terreno rilevandone ogni variazione ed eventuali presenza si marciumi, corrosioni, danneggiamenti e quant'altro possa minarne la stabilità. L'ispezione annuale può richiedere lo scavo e/o lo smantellamento di determinate parti del attrezzatura ludica. Verificare la presenza di qualsiasi sporgenza delle fondazione o la presenza di corpi estranei sporgenti sia nella aree di caduta che di sicurezza. Verificare i livello generale di sicurezza della struttura ludica eventualmente causata da usura, corrosione, marciume, agenti atmosferici, e qualsiasi altra alterazione. Verificare l'efficienza di riparazioni eseguita, aggiunta o sostituzione di componenti;
- 6 La D.E. potrà in ogni momento richiedere al R.I. spiegazioni, controlli, sopralluoghi congiunti, per verificare il servizio svolto e stato delle attrezzature ludiche.
- 7 Se nel corso del monitoraggio (ispezioni visive, operative ed operativa annuale) emergono difetti gravi che possono compromettere la sicurezza delle attrezzature l'R.I. dovrà darne immediata

- comunicazione alla D.E. e all'Appaltatore e quest'ultimo deve intervenire correggendo immediatamente il difetto. Quindi si provvederà generale tutti gli interventi necessari alla risoluzione di eventuali disfunzioni la dove e previsti nella manutenzioni ordinarie così come indicate nel art C/6 e C/8 del presente capitolato. Se ciò non fosse possibile, l'Appaltatore deve mettere in sicurezza l'attrezzatura rendendola inutilizzabile con e le modalità di cui all'art C/6 punto 7.
- 8 Il monitoraggio comprende anche l'invio di un elaborato dei risultati delle ispezioni che contenga tutte le schede di cui al precedente punto 2 di questo articolo a mezzo PEC alla D.E. sia in sia in formato PDF che in formato modificabile per gli aggiornamenti, entro 5 giorni dalla scadenze previste ai precedenti punti 3.1, 3.2 e 3.3. Per ogni giorno di ritardo verrà applicata la penale di cui all'art. B/10 punto 1.3;
- 9 L'elaborato di cui al punto precedente 8 di questo articolo dovrà contenere le seguenti informazioni/caratteristiche minime ovvero quelle indicate nell'offerta migliorativa:
- 9.1 l'elenco completo di tutte le attrezzature ludiche di cui all'allegato A "elenco attrezzature ludiche" e eventuali integrazioni concordate con la D.E. riportando la stessa numerazione e le stesse denominazioni indicate nell'allegato A .
- 9.2 Una scheda per ciascuna attrezzatura ludica che dovrà indicare:
- 9.2.1 data dell'ispezione;
- 9.2.2 segnalazione di eventuali problematiche riscontrate e relativa documentazione fotografica;
- 9.2.3 eventuali interventi correttivi attuati la dove questi siano tra quelli previsti agli art. C/6 e C/8 del presente capitolato e relativa documentazione fotografica;
- 9.2.4 indicazione delle attrezzature per le quali si è resa necessaria l'interdizione con le modalità di cui all'art. C/5 punto 7 o rimosse e in attesa di intervento ed relativa relazione di cui all'art. C/4 punto 4 ;
- 10 La D.E si riserva di integrare ed ampliare le infiorazioni minime previste dal precedente articolo ovvero dall'offerta migliorativa presentata.
- 11 Per ogni scheda di rendicontazione delle ispezioni incompleta o per la quale non sarà possibile desumere con certezza la conformità o non conformità delle strutture ludiche in relazione al più recente aggiornamento delle norme UNI EN 1176 e 1177 sarà applicata al penale di cui all'art B/10 punto 1.8 ;
- 12 La D.E. si riserva di poter richiedere all'Appaltatore di utilizzare un supporto informatico o un software di gestione dati fornito dalla Stazione appaltante, su cui effettuare i resoconti del monitoraggio e degli interventi avvenuti.

Art. C/15 - Pronto intervento

Il R.O. dovrà essere sempre reperibile e preposto a ricevere le chiamate per il pronto intervento, quanto questi fosse momentaneamente assente l'aggiudicatario dovrà indicare per iscritto alla D.E. il nominativo e il recapito telefonico del suo sostituto che dovrà essere dotato di telefono cellulare per garantire l'immediata e continua reperibilità .

Per tutte le emergenze che dovessero verificarsi sulle strutture ludiche oggetto dell'appalto l'Aggiudicatario è tenuto ad intervenire entro 180 minuti dalla richiesta di intervento pena l'applicazione delle penali di cui all'art B/10 punti 9 e 10, con mezzi idonei ed numero di uomini necessari al fine di rimuovere un dichiarato pericolo

per l'incolumità delle persone quindi provvedere alla riparazione della struttura ove questo possa venire eseguito con interventi di lieve entità, ovvero di transennare la struttura ludica con le modalità previste dall'art. C/4 punto 4 del presente capitolato e renderla inaccessibile.

Qualora il lavoro di pronto intervento necessario per eliminare il pubblico pericolo si dilunghi oltre l'orario di lavoro, l'Aggiudicatario ha l'obbligo di permanere sul luogo fino a quando il pericolo non sia stato eliminato.

L'aggiudicatario dovrà anche disporre, a qualsiasi titolo di aree idonea al rimessaggio di mezzi necessario al pronto intervento ed all'accatastamento del materiale di risulta creato dall'intervento in emergenza in modo da sgomberare nel più breve tempo possibile l'area interessata dell'evento.

Qualsiasi disfunzione di questo servizio, finalizzato prioritariamente a garantire l'incolumità delle persone, può comportare responsabilità civili e penali che l'Aggiudicatario si assume integralmente, sollevando la stazione appaltante e la D.E. da qualsiasi conseguenza diretta o indiretta.

Al termine di ogni intervento sarà cura dell'Aggiudicatario redigere un dettagliato rapporto scritto sull'accaduto e un relazione dettagliata o degli interventi eseguiti per il ripristino ovvero di quelli necessari e da programmare sia che essi rientrino tra le attività previste dal presente contratto sia che si configurino come attività straordinarie e quindi inviando la relazione di cui all'art. B/4 punto 4 .

Tale rapporto dovrà essere consegnato entro 5 giorni dall'accaduto, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. B10 punto 1.3.

Art. C/15 - Forniture

L'Aggiudicatario è tenuto alla fornitura, a propria cura e spese, di tutti i materiali necessari per eseguire tutte le opere previste nel presente capitolato prestazionale.

Tutte le nuove forniture dovranno rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) indicati nell'allegato DM 5 febbraio 2015, in G.U. n. 50 del 2 marzo 2015.

I materiali da impiegare per i lavori di cui all'appalto, per i quali non è prescritto l'utilizzo di pezzi originali, dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di sicurezza e di conformità. In mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla D.E.

I materiali proverranno dalle località che l'Aggiudicatario riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra. Qualora La D.E. abbia rifiutato una qualsiasi provvista perché ritenuta come non atta all'impiego, l'Aggiudicatario dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere a cura e spese della stessa Aggiudicatario. L'Aggiudicatario sarà obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio dei campioni alla stazione appaltante e ad eventuali prove ed esami. I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Dagli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati dalla D.E.

Le vernici, gli impregnanti e colle impiegate dovranno aderire alla seguente tipologia: certificate non tossiche per l'uomo e per gli animali, non contenere solventi organici; essere esenti da piombo e cromo; che non utilizzano CFC; l'Appaltatore è tenuto a delimitare l'attrezzatura fino a completa essiccazione del trattamento.

Allegati:

ALL. A ELENCO STRUTTURE LUDICHE

Il Dirigente

Dott.ssa Stefania Nichinonni

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 recante il "Codice digitale della stazione appaltante digitale" ed è conservato in originale presso l'archivio informatico del Comune di Spoleto.